

# 329 }  
330 } nel R. G.  
332 }  
337 }



Sent. #° 360

# Senato del Regno

## ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In nome di Sua Maestà  
Vittorio Emanuele Terzo  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
Re d'Italia e di Albania  
Imperatore d'Etiopia

La Commissione d'istituzione presso l'Alta Corte  
di Giustizia, composta dei Sigg. Senatori:

Scaronetti Gaetano - Presidente  
Castelli Michele -  
Montefinale Vito -  
- Nissa Gian Carlo -  
Lismondi Antonio - Membri effettivi.

ha pronunciato la seguente:

## Sentenza

nei procedimenti penali a carico di

1. Bensa Felice fu Enrico e fu Anna Solaro, nato a Genova il 22 gennaio 1878, Presidente e Amministratore delegato della Soc. An. Italiana per le Industrie Minerarie e Chimiche (S. I. M. I. C.) con sede in Genova: piazza Fontane Marose 15. - Senatore del Regno;
2. Cherardi rag. Niccolò di Antonio e di Anna Maietto, nato a Bolzaneto (Genova) il 19 aprile 1884, residente in Genova: salita S. Maria della Sanità 62, int. 3, Direttore amministrativo e Procuratore della Società S. I. M. I. C., nonché sindaco della Società Portland - Casale;
3. Baldoni rag. Alberto fu Alceo e di Gesira Moretti, nato in Ancona il 26 maggio 1897, residente in Genova: via Palestro 17 int. 10, Procuratore e Cassiere della Società

Scaronetti  
Don Salvatore



S.T.M.B.C.;

4. Berti ing. Luciano fu Giovanni Alberto e fu Bomba Sofia, nato a Roma l'11 aprile 1892, ivi residente: via Piranelli 2, Direttore degli Stabilimenti della S.T.M.B.C. in Civitavecchia;
5. Susinno Mario fu Cesaro e di Elena Bagigalupo, nato a Genova il 22 agosto 1881, residente a Genova: corso Giulio Cesare 17, Amministratore della Società S.T.M.B.C.;
6. Signorini Luigi di Edoardo e di Francesca Bonato, nato a Chiens il 18 gennaio 1881, residente a Roma: via Salara 80, Amministratore della Società S.T.M.B.C.;
7. Ratto Guglielmo di Girolamo e di Matilde Carpaneto, nato a T. Quirico di Valpolcevera (Genova), residente in Genova: via G. B. Magnaghi 2 int. 13, Sindaco della Società S.T.M.B.C.;
8. Chigolino Fausto fu Agostino e di Maria De Andreis, nato a Genova il 31 gennaio 1883, ivi residente: via Leonardo Montaldo n. 63 int. 19. Sindaco della Società S.T.M.B.C.;
9. Carossino Vittorio Carlo fu Desiderio e fu Chiara Merani, nato a Genova il 19 gennaio 1898, ivi residente: via Acquarone 15 int. 3. Sindaco della Società S.T.M.B.C.;
10. Chiesa Pietro Paolo Verensio fu Carlo e fu Filomena Pisani, nato a Broni (Pavia) il 1. luglio 1873; residente in Milano - via Salvini 3 - Amministratore della Società S.T.M.B.C. - Consigliere Nazionale;
11. Garelli dottor Alberto di Rocco e fu Vittoria Beltrame, nato a Livorno il 12 settembre 1895, residente in Roma: viale Martiri Jacinti n. 36, già Sindaco e poi liquidatore della Società S.T.M.B.C.;
12. Folchi avv. Alberto di Pio e fu Emma Cruciani Alibrandi, nato a Roma il 17 giugno 1897, ivi residente: via M'za 36, già Amministratore della Società S.T.M.B.C. e poi liquidatore della medesima;
13. Campenoro rag. Domenico di Paolo e di Virgi-



via Bag, nato a Varese il 7 marzo 1902, residente in Genova: Mura del Prato 1 int. 1 - liquidatore della Società S. T. M. S. C.;

14. Nasturzio Francesco Michele Ottore fu Silvestro e di Luisa Della Casa, nato a Genova il 8 ottobre 1878, ivi residente - via Cirenaica 6; industriale;

15. Rovere Giovambattista fu Giuseppe e fu Maddalena Ceriano, nato a Piaccenza il 4 settembre 1882, residente a Genova, via Montebasso n. 2/2 - Amministratore della Società Portland Casalese;

16. Marro Ottore fu Casimiro e di Rosa Pasquero, nato a Careggio (Genova) il 22 luglio 1901 e residente in Genova - Salita Melpedo n. 25/5 - Amministratore della Società Portland Casalese;

17. Richeri Francesco fu Luigi e fu Caterina Languiretti, nato a Savona il 18 marzo 1897, residente in Genova - via Montevideo 2/2 - Amministratore della Soc. Portland Casalese;

imputati

il Senatore Berra:

a) del delitto di truffa aggravata previsto e punito dagli art. 110, 640 e 61 n. 7 codice penale, per avere, in Genova ed in Roma, nel settembre ed ottobre 1937, di concolta con altri, indotto in errore Zeno Zizzini col dispiunulare lo stato di difetto e di cessazione dei pagamenti della S. T. M. S. C. col persuaderlo a stipulare la compravendita di tutto il superfosfato prodotto dalla fabbrica di Civitavecchia della S. T. M. S. C., per le stagioni annuali dal 1938 al 1941 e con l'assumere impegni che la S. T. M. S. C. non avrebbe giammai potuto mantenere e per avere così ottenuto dallo stesso Zizzini rilevanti anticipi e procurato a se stesso ed alla S. T. M. S. C., l'ingiusto profitto di lire 800 mila, con danno patrimoniale di rilevante entità per detto Zizzini;

b) dello stesso delitto di truffa, di cui all'art. 640 del Codice penale per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, facendo ricorso ai sopraindicati

Savoretti  
Pier. Salvati



raggiri ed artifizii, procurato a se stesso ed alla P.T.M.S.C.  
l'ingiusto profitto di lire 65 mila, che Zizeini Zeno ebbe  
a versare con promessa di immediata restituzione;

- c) del delitto di cui all'art. 2 cap. u. 1 della legge 4 giugno 1931 n. 660 ed all'art. 110 Codice penale, per avere, in Genova, nell'anno 1937 di correttezza con altri e nella qualità di Presidente della S.T.M. & C., fraudolentemente esposto - nel bilancio della S.T.M. & C. dell'esercizio 1936-1937, fatti falsi sulle condizioni economiche della stessa, facendo risultare attività insussistenti (spese di costituzione ed avviamento: £ 156766,50 - ratei attivi: £ 91.458,70 - spese afferenti ad esercizi precedenti: £ 575544,65 ed altro) ed un utile di £ 579.607, mentre la S.T.M. & C. non aveva riportato nella sua vita, altro che rilevanti perdite;
- d) del delitto di cui agli articoli 857 u. 1 e 3, e 863 prima parte Codice di Commercio, per avere nella sua qualità di amministratore della S.T.M. & C., dichiarata fallita, tenuto irregolarmente i libri prescritti e omissi di denunciare in termine la cessazione dei pagamenti;
- e) del delitto di cui agli articoli 860 e 863 p.p. Codice di Commercio, per avere in detta qualità distratto e occultato una parte dell'attivo, dando in pegno al Gr. Uff. Uff. Nastro 3010 azioni della Soc. Toscana Industrie Minerarie e Affini (S.T.I.M.A.);
- f) del delitto previsto nell'art. 509 del Codice penale per avere in Bonreai di Grosseto, nella qualità di amministratore delegato della Società S.T.I.M.A., non adempito agli obblighi che gli derivavano dal contratto collettivo di lavoro nazionale per gli operai addetti alle industrie minerarie (pubb. nel boll. uff. Min. Corp. del 31 ottobre 1937) e dal contratto collettivo provinciale di lavoro per gli stessi operai (pubb. nel foglio annunci legali della prov. di Grosseto del 3 dicembre 1936) non pagando i contributi delle assicurazioni sociali per gli infortuni, per la disoccupazione, per la invalidità e vecchiaia e per le malattie, nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio dell'anno 1938, e non corrispondendo i salari agli operai nei mesi di maggio, giugno e luglio dello stesso anno, nella complessiva somma di



Lire 64.220 ;

- g) del reato preveduto negli art. 1 del R.D. 17 agosto 1935 n. 1765, 23 e 94 del regolamento 25 gennaio 1937 n. 200 per avere nella stessa qualità di ausiliario ricaduto, oneroso il pagamento anticipato all'Istituto Nazionale fascista infortuni sul lavoro dei contributi annuali di assicurazione per gli operai addetti al lavoro negli stabilimenti della S.G.T.M.A.,
- h) del reato preveduto negli art. 37, 47, 48, 51 e 111 del R.D. legge 4 Aprile 1935 n. 1827, per avere, nella medesima qualità di amministratore delegato della S.G.T.M.A., oneroso il pagamento dei contributi di assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi e la disoccupazione involontaria per 204 operai addetti al lavoro negli stabilimenti della S.G.T.M.A., durante tutto l'anno 1937 e necessariamente fino al 6 settembre 1938, per il complessivo importo di  $\text{£} 51723$  ;
- i) del delitto preveduto negli art. 81, 646 e 61 n. 11 del Codice penale, per essersi, sempre nella suindicata qualità, in Coroneri di Grosseto ed in Genova, fino al 6 settembre 1938, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso e con abuso di relazioni di prestazioni di opere, appropriato di somme non precisate, effettivamente trattenute sui salari pagati agli operai dipendenti, a titolo di contributi per le assicurazioni sociali, al fine di procurare a sé ed alla S.G.T.M.A. un ingiusto profitto ;
- l) del delitto preveduto dall'art. 509 del Codice penale, per non avere, nella qualità di Consigliere delegato della Società Anonima Industrie Minerarie e Chimiche (P.T.M.-S.C.) adempiti agli obblighi che gli derivavano dal contratto collettivo di lavoro per gli operai addetti alle industrie chimiche (stipulato il 1° aprile 1938 debitamente pubblicato) non corrispondendo nei mesi di maggio, giugno e luglio 1938, i salari agli operai della miniera Allumiere, in numero di 59, per una somma complessiva di lire 43029, ed agli operai dello stabilimento di Civitavecchia, in numero di 115, per una somma complessiva di lire 69116. -
- m) di fraudolenta liberazione, in concorso con altri, di

Carovetti  
Dott. Salvati



n. 55.555 azioni della Soc. an. "Portland Casalese", diretta a favorirlo (art. 863 codice d. commercio e 110 codice penale);

n) di omissione della regolare registrazione nei bilanci dello impegno per fidejussione assunto dalla Società predetta verso la Banca Commerciale di Barilese, omissione diretta a nascondere le condizioni economiche della Società medesima per favorire aziende dello stesso imputato amministratore (art. 2 legge 4 giugno 1931 n. 660).  
il 2° (Cherardi):

a) del delitto di truffa aggravata previsto e punito dagli art. 110, 640 e 61 n. 7 codice penale, per avere, in Genova ed in Roma, nel settembre ed ottobre 1937, di connivenza con altri, indotto in errore Zeno Zizzini col simulare lo stato di disfero e di cessazione della Società S.T.M. & C., col persuaderlo a simulare la compravendita di tutto il superforato prodotto dalla fabbrica di Civitavecchia della S.T.M. & C. per le stagioni annuali dal 1938 al 1941 e con l'assumere impegni che la S.T.M. & C. non avrebbe giammai potuto mantenere, e per avere così ottenuto dallo stesso Zizzini rilevanti anticipazioni e procurato al Banco ed alla S.T.M. & C. l'ingiusto profitto di lire 800 mila, con danno patrimoniale di rilevante entità per detto Zizzini;

b) dello stesso delitto di truffa, di cui all'art. 640 del codice penale, per avere, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, facendo ricorso ai sopraindicati raggiri ed artifici, procurato al Banco ed alla S.T.M. & C. l'ingiusto profitto di lire 65 mila che Zizzini Zeno ebbe a versare con promessa di immediata restituzione;

c) del delitto di cui all'art. 2 esp. n. 1 della legge 4 giugno 1931 n. 660 ed all'art. 110 codice penale, per avere, in Genova, nell'anno 1937, di connivenza con altri, nella qualità di contabile, fraudolentemente esposto, nel bilancio della S.T.M. & C. dell'esercizio 1936-1937 fatti falsi sulle condizioni economiche della stessa, facendo risultare attività inesistenti (spese di costituzione ed avviamento £ 156.766,50 - ratei attivi lire 91.458,70 - spese afferenti ad esercizi precedenti £ 575.544,65 ed



altro) ed un utile di £ 579.607, mentre la S.T.M.B.C. non aveva riportato in tutta la sua vita altro che rilevanti perdite;

d) del delitto di cui agli art. 863 Codice di Commercio e 110 Codice penale per avere, nella sua qualità di Sindaco della Soc. An. "Portland Casalese", fraudolentemente liberato n° 55.555 azioni della Società medesima, in concorso con altri, allo scopo di favorire il Sen. Bensa;

e) di omissione della regolare registrazione nel bilancio dello stesso per fidejussione assunta dalla Società predetta verso la Banca Commerciale di Basilea, omissione diretta a nascondere le condizioni economiche della Società medesima per favorire aziende amministrate dal senatore Bensa (art. 2 legge 4 giugno 1931 n. 660);

Il 3° e il 4°: (Baldoni e Berti)

a) del delitto di truffa aggravata (art. 110, 640 e 61 n. 1 c.p.) per avere in Genova ed in Roma, nel settembre ed ottobre 1937, di concerto con altri, indotto in errore Zeno Zizzini col dimostrare lo stato di disteso e di cessazione dei pagamenti della Soc. Italiana Industrie Minerarie e Chimiche col persuaderlo a stipulare la compravendita di tutto il superforato prodotto dalla fabbrica di Civitavecchia della S.T.M.B.C. per le stagioni annuali dal 1938 al 1941 e con l'assumere impegni che la S.T.M.B.C. non avrebbe giammai potuto mantenere, e per avere così ottenuto dallo stesso Zizzini rilevanti anticipi e procurato al Bensa ed alla S.T.M.B.C. l'ingiusto profitto di lire 800 mila, con danno patrimoniale di rilevante entità per detto Zizzini;

b) dello stesso delitto di truffa, di cui all'art. 640 Codice penale, per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, facendo ricorso ai sopraindicati raggiri ed artifici, procurato al Bensa ed alla S.T.M.B.C. l'ingiusto profitto di £ 65 mila, che Zizzini Zeno ebbe a versare con promessa di immediata restituzione;

il 5°, il 6°, il 7°, il 8°, il 9° e il 10°: (Tusimmo, Signorini, Latta, Ghigliano, Carostino e Chiesa):

del delitto di cui all'art. 2 cap. n. 1 della legge 4 giugno 1931 n. 660 ed all'art. 110 Codice penale per avere, in Genova, nel

Savonetti  
Duo. Sabetti



l'anno 1937 di correttezza con altri, nella indicata qualità, fraudolentemente esposto nel bilancio della S.T.M.B.C. dell'esercizio 1936-37 fatti falsi nelle condizioni economiche della stessa, facendo risultare attività insussistenti (spese di costituzione e di avviamento  $\pm 156.766,50$  - ratei attivi  $\pm 91.458,70$  - spese afferenti ad esercizi precedenti  $\pm 575.544,65$  ed altro) ed un utile di  $\pm 579.607$ , mentre la S.T.M.B.C. non aveva riportato in tutta la sua vita, altro che rilevanti perdite;

l'11°, il 12° e il 13° (Garelli, Folchi e Camponovo): del delitto di cui agli art. 110 Codice penale e 2 cap. u. 1 della legge 4 giugno 1931 n. 660, per avere in Genova, nell'anno 1938 nelle qualità di liquidatori della S.T.M.B.C., fraudolentemente esposto, nel bilancio del 1938, presentato al tribunale in sede di concordato preventivo, fatti falsi nelle condizioni economiche della S.T.M.B.C. facendo risultare le suddette attività insussistenti;

il 14° (Masturriso)

a) del delitto di cui all'art. 865 Codice di Commercio per avere ricevuto dal Senatore Felice Bensa, nel fallimento della S.T.M.B.C. n° 3010 azioni della S.B.T.M.A., che egli sapeva essere di proprietà della Società stessa;

b) di concorso nel delitto di truffa imputato al Senatore Felice Bensa (art. 110, 640 e 61 u. 7 Codice penale), per avere, d'intesa con il Bensa stesso, tratto un ingiusto profitto delle cambiali rilasciate dallo Zizzini al Bensa in corrispettivo di merce, essendo a conoscenza che questa non poteva essere corrisposta. - Reati commessi in Genova e in Roma nel settembre ed ottobre 1937.

il 15°, il 16° e 17° (Lovere, Marro e Richeri)

a) di fraudolenta liberazione in concorso con altri di n° 55.555 azioni della Soc. An. "Portland Catalini", diretta a favorire il Senatore Bensa (art. 863 Cod. di Commercio e 110 cod. penale). Accertato il 14 ottobre 1933).

b) di omissione della regolare registrazione nei bilanci dello impegno per fidejussione assunto dalla Società predetta verso la Banca Commerciale di Basilea, omissione diretta a nascondere le condizioni economiche della Società



medesima per favorire aziende amministrati dal Senatore Bensa (art. 2 legge 4 giugno 1931 n. 660).

Letti gli atti processuali;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in data 14 aprile e 6 giugno 1941 XTX;

Sentita la relazione del Commissario delegato senatore Antonio Giurondi;

La Commissione d'Istruzione rileva in  
Fatto

Che sul finire dell'anno 1938, il sig. Zeno Zizzini denunciava all'Alta Corte di Giustizia il Senatore Felice Bensa, Presidente ed Amministratore delegato della Società Industrie Minerarie e Chimiche, per il reato di truffa o quanto meno di insolvenza fraudolenta, assumendo che il Bensa personalmente e col concorso di altri, suoi dipendenti o cointeressati, nel settembre - ottobre del 1937, dissimulando lo stato di dissesto in cui già trovavasi la suddetta Società, lo aveva indotto a stipulare un contratto di acquisto del superfosfato che la medesima avrebbe dovuto produrre, previo versamento di lire 300 mila in contanti e 500 mila in cambiali, mentre egli, lo Zizzini, nulla aveva poi ricevuto dalla pattuita controprestazione essendo stata la Simec messa dapprima in liquidazione e poi scia in stato di fallimento. Denunciava altresì, lo Zizzini, il Senatore Bensa come colpevole di altra truffa per essersi fatto da lui conseguire, ricorrendo ad analoghe dissimulazioni, a titolo di momentaneo prestito la somma di lire 65 mila, che non aveva più restituito; e denunciava altresì la falsità dei bilanci della nominata Società. Con ulteriori e frequenti esposti e memorie illustrative ribadiva le accuse a carico del Senatore Bensa, degli altri amministratori, Sindaci e liquidatori della S. I. M. & C. e da ultimo denunciava formalmente l'industriale genovese Nasturzio Francesco Ettore, come quegli, che, di intesa col Bensa, avrebbe tratto ingiusto profitto delle cambiali rilasciate da esso Zizzini al Bensa ed avrebbe ricevuto da quest'ultimo, dopo il fallimento della S. I. M. & C., 3.010 azioni della Società Toscana Indu-

Carovini  
D. B. B. B.



strie Minerarie, pur sapendo essere queste di pertinenza della fallita. Iniziatore procedimento pendente innanzi l'Alta Corte, la relativa istruttoria assunse un più complesso sviluppo dopo che la S.T.M.E.C. dallo stato di liquidazione era passata a quello di fallimento, sì che alle originarie imputazioni contestate in base alla denuncia dello Zizzini o in occasione di questa, si aggiunsero quelle di quasi bancarotta semplice e fraudolenta.

Nelle more della presente istruttoria il Presidente del Tribunale di Genova, informava questa Commissione d'Istruzione che in una adunanza dei creditori del fallimento della S.T.M.E.C. risultarono raggiunte le maggioranze di capitale e di persone per l'approvazione, ai sensi dell'art. 833 del Codice di commercio, di una proposta di concordato sulle seguenti basi:

- a) pagamento integrale delle spese di amministrazione e di giustizia,
- b) pagamento integrale dei crediti privilegiati ed ipotecari,
- c) pagamento nella misura del 45% dei crediti chirografari,
- d) garanzia per l'adempimento degli obblighi di cui sopra, mediante consegna, subito dopo passata in giudicato la sentenza omologativa del concordato, delle attività fallimentari ai liquidatori della Società.

Al concordato come sopra proposto, aderiva lo Zizzini, il quale addì 4 maggio 1941 XTX, ha formalmente dichiarato di revocare la sua costituzione di parte civile nel procedimento penale pendente innanzi a questa Alta Corte. Per quest'ultimo riflesso e per ogni altro di carattere morale non è inopportuno di dare atto, che il concordato suddetto è stato omologato dal Tribunale di Genova con sentenza del 14-19 maggio u. S. nella quale sono stati pur concessi i benefici di legge, dopo l'adempimento degli obblighi assunti col concordato.

Il Pubblico Ministero ha presentato le sue requisitorie definitive, concludendo:

- a) che si dichiari non doversi procedere a carico del



Senatore felice Bensa in ordine ai reati di cui alle lettere d - f - g - h - l del capo d'imputazione, per avvenuta estinzione dei reati medesimi in seguito ad amnistia;

b) che si dichiara non doversi procedere in confronto di tutti gli imputati rispetto agli altri reati, per inesistenza dei reati stessi;

La difesa del Senatore Bensa ha presentato, insieme alla relazione del proprio consulente tecnico, una memoria difensiva ed anche i patroni degli imputati Nasturzio, Garelli, Folchi, Camporosso e Berti hanno presentato note difensive.

Ciò premesso la Commissione d'Instruzione osserva in  
Diritto

Che appena occorre accennare alla piena legalità della richiesta di estinzione dei reati, in dipendenza del L.D. di amnistia 24 febbraio 1940 n. 56 riguardo ai reati indicati nelle conclusioni del Pubblico Ministero, commessi anteriormente all'emanazione del suddetto Decreto e che, per la entità della pena edittale e per ogni altra condizione all'uopo stabilita, rientrano nelle previsioni e nei limiti della romana indulgenza: né può trovare applicazione alla fattispecie il disposto di cui al capoverso dell'art. 152 codice di procedura penale, in quanto non "esistono già prove le quali rendano evidente che i relativi fatti non sussistono o che l'imputato non li ha commessi, o che i fatti stessi non sono dalla legge preveduti come reati".

Le considerazioni e i richiami di giurisprudenza e dottrina che si leggono, in questo argomento, nella memoria difensiva del Senatore Bensa, intese a provocare esteso provvedimento di merito in luogo di una dichiarazione di amnistia, presuppongono, per quanto concerne i reati di cui alla lettera f - g - h - l, del capo d'imputazione, la necessità di ulteriori indagini e valutazioni, alle quali invece osta la precisa e chiara dizione del citato capoverso: non potendo certamente affermarsi che le contingenze di fatto e di diritto all'uopo enunciate dalla difesa emergano dallo stato degli atti sì da doversi escludere la responsabilità

Caravatta  
D. Sc. Salvo



penale del Beusa, quale Amministratore Delegato delle industrie industriali, nelle avvenute infrazioni delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro. Del pari manifestamente infondata appare la pretesa di costituire la situazione giuridica della fattispecie su altri giudicati non riferibili alla *eadem res*.

Circa il reato di cui alla lettera d, avendo il Tribunale di Genova con la sentenza del 14-19 maggio u.s. nell'omologare il concordato, riconosciuto il Beusa, quale Amministratore delegato della Società fallita, meritevole di speciale riguardo, ai sensi e per gli effetti degli art. 839-861 Codice di commercio, non vi è dubbio che con il completo adempimento delle obbligazioni nascenti dal concordato stesso, il reato suddetto dovrebbe dichiararsi estinto. Peraltro concorrendo una causa di estinzione preesistente (amnistia) questa vuol essere dichiarata prevalente a norma dell'art. 183 cap. 2° del Codice penale, fermi sotto ogni altro riflesso giuridico gli effetti dei benefici di legge conceduti dal Tribunale di Genova.

Sulla duplice imputazione di truffa la Commissione d'Instruzione osserva che, data l'autonomia di tale reato da ogni altro riferibile allo stato di fallimento (quasi bancarotta fraudolenta) e alla formazione dei bilanci (violazione dell'art. 2 n. 1. della legge 4 giugno 1931 n. 660), non è il caso di anticipare rispetto a quest'ultimo argomento un'indagine a fondo sulle contestate dissimulazioni, nei bilanci, dello stato di diserto della S.T.M. B.C., per esaminare se la utilizzazione o il richiamo di tali dissimulazioni da parte del Beusa o di altri in danno dello Zizzini, abbia potuto funzionare come elemento costitutivo del reato di truffa e cioè come artificio inteso particolarmente ad indurre il denunciante a stipulare il contratto con la predetta Società. Non è tuttavia estraneo avvertire come la proposizione (della perizia contabile pagina 166) che il bilancio 1936-37 riferibile precisamente all'epoca in cui avvennero le trattative con lo Zizzini nei suoi elementi attivi e passivi messi a confronto presentava un disavanzo finanziario che ad un occhio esperto non doveva sfuggire, se pur non essere giuridicamente esauriente in massima, in quanto non è da



escludere in via assoluta la idoneità e la eventuale efficienza causale di una esposizione finanziaria grossolanamente artificiosa, divenga invece un argomento apprezzabile, quando, tenuto conto delle condizioni personali della supposta vittima del reato, debbasi ragionevolmente pensare che questa non potesse essere tratta in inganno. Non è verosimile che lo Zizzini, uomo esperto in affari del genere, il quale aveva avuto precedenti rapporti di interesse col Beusa, che aveva preso l'iniziativa di riallacciarli ed aveva sollecitato la possibilità di incontrarsi con lui, non avesse in pari tempo assunto, oltre o contro le apparenze del bilancio sociale, le maggiori informazioni circa la realtà delle cose prima di addivenire alla stipulazione del contratto e al versamento delle somme all'uso richiestegli.

È, dunque, piuttosto da pensare che egli vi addivenisse nonostante la non ignorata situazione finanziaria della S. T. M. & C. con la speranza di concludere in definitiva un lucroso affare, confidando nell'accertata sufficienza dei mezzi di produzione dei quali la suddetta Società disponeva, ed affrontando sotto ogni altro riflesso quell'alea che può essere sempre un nemico occulto al quale non è dato però sottrarsi se non ribellandosi completamente e cioè rinunciando all'idea della speculazione. Comunque non risulta che il Beusa, il Berti, il Gherardi, il Baldoni e tanto meno il Nastursio, il quale non intervenne neanche materialmente alla stipulazione del contratto, abbiano altrimenti posto in opera artifici o raggiri in confronto dello Zizzini al fine di indurlo a versare lire 300 mila in contanti e 500 mila in cambiali per le partite somministrazioni di superfosfato e lire 65 mila a titolo di prestito al Beusa, il quale le avrebbe poi versate, come le altre, alla cassa sociale. Se poi il Beusa nelle contingenze testè ricordate abbia peccato di imprudenza e di leggerezza contrattuale facendo assumere alla S. T. M. & C. un oneroso e gravoso impegno senza ponderarne adeguatamente le conseguenze, è indagine estranea all'imputazione di truffa che non è concepibile, come l'altra di insolvenza fraudolenta, compresa in ogni caso nel Decreto di

Consonetti

Don. P. P. P.



Amministra, se non nella sua forma ed essenza tipicamente dolosa.

Circa l'imputazione di appropriazione indebita da parte del Banca delle somme destinate ai contributi sociali, emula anche obiettivamente il reato, se le somme stesse furono liquidate all'atto del ritiro dei libretti in cui venivano apposte le relative marche: il ritardo di tale liquidazione poteva bensì giustificare la responsabilità penale per contravvenzione a leggi speciali, ma non integrava di per sé il delitto previsto dall'art. 646 del Codice penale.

Quanto alla quasi bancarotta fraudolenta per distrazione di 54870 azioni della S. E. T. M. A. a beneficio del Banca, sembra esauriente il rilievo del Pubblico Ministero, che la relativa operazione venne deliberata dal Consiglio di amministrazione nei limiti della sua competenza e posta omologata dal Tribunale, onde essa poteva apparire più o meno opportuna ma non già illegittima e tanto meno penalmente illecita; e quanto alla asserita distrazione di 3.010 azioni a favore del Nasturzio, appena occorre dire che si trattò evidentemente non di distrazione ribbene di pegno a garanzia del finanziamento accordato alla S. E. T. M. & C. dal Nasturzio, il quale ha pur dato la prova in questa sede di avere stato sollecitato dall'Autorità politica a prestare ogni possibile aiuto all'Ente, dalla cui sorte dipendevano anche interessi di ordine pubblico in rapporto alle assicurazioni e ai salari degli operai e quindi di non essere stato mosso da fini di lucro.

In questo e in ogni altro appunto di quasi bancarotta fraudolenta, non è superfluo aggiungere che tale ipotesi delittuosa imputabile agli amministratori di società anonime (art. 860, 863 Codice di commercio), così come quella di bancarotta fraudolenta propriamente detta imputabile al commerciante (art. 860 Codice di commercio) - tanto se i fatti siano commessi dopo verificatosi lo stato di fallimento, quanto se abbiano prodotto o concorso a produrre materialmente od anche psicologicamente tale evento, quanto, infine, se



questo funzioni come mera condizione di permittibilità - è sempre per definizione un reato intenzionale. Le operazioni sbagliate o ~~so~~verchiamente rischiose, la esaltazione industriale o commerciale non sorretta da sufficiente esperienza o perizia ecc. quando non siano fenomeni accompagnati dalla volontà di ledere o di porre in pericolo i diritti o gli interessi legittimi altrui, incidono in altre sanzioni penali che non è qui, però, il caso di approfondire, dato che qualsiasi ulteriore ipotesi di bancarotta semplice, come già quella espressamente contestata, dovrebbe dichiararsi estinta per la sopravvenuta indulgenza Sovrana.

In merito alla più delicata imputazione del reato preveduto dall'art. 2 n. 1 della legge 4 giugno 1931 n. 660, la Commissione d'Imputazione osserva che è anzitutto giusto distinguere per ogni buon fine di esattezza processuale, da quella di tutti gli altri amministratori, la posizione del Chiesa, il quale si affrettava a dimettersi da tale carica poco dopo esserne stato investito e senza avere avuto modo di spiegarsi una qualsiasi attività, anzi spiegandola nel senso di voler conoscere la verità sulla situazione finanziaria della S.T.M.B.C. prima di prestare la sua collaborazione, che di fatto non prestò, nella formazione del bilancio.

Del pari è giusto rilevare nei riguardi dei liquidatori Farelli, Folchi, Camporosso, come essi, constata che la S.T.M.B.C. trovarasi con un'enorme eccedenza di passivo in confronto dell'attivo, denunciando tale situazione, chiedendo la rettifica del bilancio quale risultava dalla contabilità alla data della loro assunzione in carica. Ciò implica appena nel fatto loro contestato di un'attività antigiuridica ed anzi proposito di vedere comunque rinverire uno stato di antigiuridicità preesistente.

Peraltro anche in confronto degli altri imputati la Commissione d'Imputazione crede di dover negare, per considerazioni strettamente giuridiche, la consistenza del reato preveduto dall'art. 1 n. 2 del

Scanned with

Scanned with



la citata legge speciale. È all'uopo da avvertire che, il legislatore avendo sostituito - nell'aggravare la pena stabilita per le medesime ipotesi di reato dell'articolo 247 n. 1 codice di commercio - la parola fraudo - lentemente all'altra scientemente, impone al giudice una più adeguata e profonda valutazione dell'elemento soggettivo di tale reato, in coerenza d'altronde al sistema adottato dal nuovo Codice penale del 1930, che considera appunto il dolo come fenomeno non di mera coscienza e previsione ma di precisa e diretta volontà (art. 43); ciò premesso non ritiene la Commissione d'Instruzione di potere affermare che gli amministratori della S. T. M. & C. nel compilare i bilanci abbiano precisamente agito con l'intento di creare una situazione di profitto per essi e dannosa o pericolosa per la buona fede commerciale.

Un argomento di esclusione della mala fede è dato tranne dalla circostanza che la S. T. M. & C. non ha mai distribuito dividendi ai soci, né fatto prelevamenti superiori a quelli consentiti nell'atto di Società (pag. 473 della perizia contabile), mentre è risaputo che l'alterazione dolosa dei bilanci, vien di solito praticata per dare parvenza di giustificazione alla erogazione di dividendi e partecipazione di utili non conseguiti in realtà, sì che lo stesso articolo 1 della legge 4 giugno 1931, considera al n. 2 analoghe ipotesi di reato.

Pur nei riflessi dell'elemento materiale del reato in contestazione e delle sue logiche e giuridiche interferenze con l'elemento psicologico, occorre tener presente che la ripetuta legge speciale, derogando alla regola generale della non punibilità del falso ideologico nelle scritture private, tra cui debbonsi classificare i bilanci di Società commerciali, ha espressamente riferito la incriminazione al caso di esposizione di fatti non veri o di occultamento di fatti veri; espressione nella quale è scolpito quel concetto specifico delittuoso per cui si è inteso giustamente di



punire le ipotesi ivi annunciate con più gravi sanzioni. Non vi rientrano le irregolarità o deficienze, tuttavia deplorabili, che dipendono da criteri o sistemi erronei di importazione contabile o di aberranti valutazioni, quali per che debbano definirsi gli addebiti fondamentali lusingati nella perizia, e cioè non essere stati eseguiti i dovuti ammortamenti per consumo di beni patrimoniali e per utilizzazione graduale delle spese di impianto e non essere stati compilati i bilanci con la necessaria chiarezza e tecnica precisione.

Per questi motivi

Letti gli art. 152, 378 e 624 codice di procedura penale e 18 del Regolamento giudiziario del Senato, nonché il L. Decreto di amnistia 24 febbraio 1940 n. 56,

Dichiara

A. non doversi procedere in confronto del Senatore Felice Bensa in ordine ai reati di cui alle lettere d-f-g-h-l, del capo d'imputazione, per avvenuta estinzione dei reati ~~medesimi~~ in seguito ad amnistia;

B. non doversi procedere in confronto di Chiesa Pietro Paolo, Garelli Alberto, Folchi Alberto e Camponovo Domenico per il reato di cui all'art. 2 n. 1 della legge 4 giugno 1931 per non aver commesso il fatto loro rispettivamente ascritto;

C. non doversi procedere in confronto di Nasturzio Francesco Ettore in ordine all'imputazione di cui alla lettera a del rispettivo capo di accusa per non aver commesso il fatto;

D. non doversi procedere in confronto del Senatore Bensa e di tutti gli altri coimputati per le diverse imputazioni loro rispettivamente addebitate, perché i fatti che ne formano oggetto non costituiscono reato.

Ordina la restituzione dei documenti sequestrati.

Con deciso in Roma, nella sede dell'Alta Corte di giustizia, addì 13 giugno 1941 XIX.

Il Presidente  
Cavoneti

Il Cancelliere  
Don. Palante



L. 6 luglio 1941 XIX  
Gatti Castellani S. Mammì